

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 2487

Decreto n. **82**

TUTELA DI UN ESEMPLARE DI BIANCOSPINO ("CRA-TAEGUS MONOGYNA") VEGETANTE IN LOCALITA' FONTA NAMONETA" DI MONTE ROMANO - COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) - ART. 6 LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1977, N. 2.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco";

Vista la proposta formulata dall'Istituto regionale per i Beni Artistici, Culturali e Naturali per la tutela di un esemplare di Biancospino ("Crataegus monogyna") vegetante in località "Fontanamoneta" di Monte Romano, Comune di Brisighella (RA);

Sentito il parere del "Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura" (istituito ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2) che nella seduta del 15 dicembre 1982 si è espresso favorevolmente in merito alla proposta di tutela per l'esemplare di Biancospino ("Crataegus monogyna") posto nei terreni del Demanio Regionale dell'Emilia Romagna (mappale 33 - foglio 180) in località "Fontanamoneta" di Monte Romano - Comune di Brisighella (RA);

Sentito altresì il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare "Territorio - Ambiente" nella seduta del 9 febbraio 1983;

Su proposta dell'Assessore al III Dipartimento "Ambiente, Territorio, Trasporti", Ambiente e Difesa del Suolo;

d e c r e t a

1. è assoggettato al regime di particolare tutela di cui all'art. 6 della legge regionale 24 gennaio


2.

1977, n. 2 l'esemplare di Biancospino ("Crataegus monogyna") ubicato al mappale 33 - Foglio 180 di Brisighella (RA):

2. la segnalazione del vincolo di cui sopra sarà attuata mediante una rustica staccionata posta alla base dell'esemplare arboreo e mediante opportuna tabella segnaletica recante l'indicazione della specie e delle principali caratteristiche della pianta tutelata ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 - art. 6;
3. l'assoggettamento alla tutela di cui al presente decreto ha carattere permanente e comporta l'intangibilità dell'esemplare arboreo protetto, fatta eccezione per eventuali interventi culturali o di difesa fitosanitaria;
4. l'Azienda Regionale delle Foreste è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, con particolare riguardo agli interventi di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati volontari nominati dalla Comunità Montana dell'Appennino Faentino, nonché gli agenti giurati designati dalle Associazioni Naturalistiche ed autorizzati dalla Giunta regionale, sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente decreto.

Bologna, **7 MAR. 1983**




IL PRESIDENTE  
Franco Turei

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
SECRETARIATO REGIONALE

Per copia conforme all'originale del decreto n. <sup>82</sup>

Bologna, 16 MAR. 1983

(Dr. F. di Cesare)



COMMISSIONE DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
Prot. N.	3581 / 1858
Controllata senza rilievi ai sensi dell'articolo 45 della legge 10-2-1953, n. 62 nella seduta del 29 MAR 1983	
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Presidente	